

BETWEEN POLITICAL PHILOSOPHY AND NATURAL LAW

EXILE IN VATTEL'S *DROIT DES GENS*

Alberto Carrera¹

Independent Researcher

In the political context established with the Peace of Westphalia (1648) and characterized by the Seven Years' War (1756-1763), the Swiss jurist and diplomat Emer de Vattel (1714-1767), considered among the founders of modern international law, in his main work entitled *Droit des Gens* (1758) dedicates some important reflections on the theme of exile. From the perspective represented by natural law and *jus gentium*, Vattel analyzes the contents, limits and legal assumptions of the concept of exile, highlighting two focal aspects: the citizen's right to leave his country and the right to live somewhere. Linked to the concepts of citizenship, sovereignty and freedom, exile is conceived as a person's right, rather than a self-condemnation, in which form it is associated with passive resistance. Voluntary or due to a sovereign act, the right of exile translates into the right of asylum with important consequences in terms of relations between States.

Keywords: Emer de Vattel, Exile, Natural Law, International Law, Asylum

¹ <https://orcid.org/0000-0003-3602-9908>

TRA FILOSOFIA POLITICA E DIRITTO NATURALE

L'ESILIO NEL TRATTATO *DROIT DES GENS* DI EMER DE VATTTEL (1714-1767)

Alberto Carrera

Ricercatore indipendente

1. Introduzione

All'interno della dimensione storico-giuridica europea il concetto di esilio assume significati e accezioni estremamente diverse e a tratti contrastanti in relazione allo specifico contesto sociale e normativo di riferimento. Caratterizzato dalla commistione di componenti di natura diversa (dall'elemento giuridico al preceppo morale fino al sentimento politico), l'esilio è un tema cardine nel complesso passaggio dall'età moderna a quella contemporanea, mostrando continue tensioni tra l'idea di distacco (volontario, imposto, ordinato) e quella di approdo (inteso e declinato come asilo, ospitalità, accoglienza)². È una costante trazione che connota anche la lettura e interpretazione giuridica: da un lato, si pone l'immagine della condanna imposta ad un soggetto (ossia il bando, l'allontanamento forzoso da una comunità cui sino a quel momento si appartiene), dall'altro, si delinea invece l'esercizio deliberato e volontario di un diritto individuale (vicino a configurare forme di resistenza passiva).

² Per approfondire la storia del concetto di esilio si richiama G. Crifò, "Esilio (Storia)", in AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, vol. 15, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 712-722; dello stesso autore si segnala "Esilio e cittadinanza", in P.-I. Carvajal, M. Miglietta (a cura di), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, vol. 2, 2011, pp. 127-136. Di notevole rilevanza, anche in ragione dell'attenta analisi storico-semanticà condotta sul concetto di esilio, si rivela la monografia di P. Tabori, *The Anatomy of Exile: a Semantic and Historical Study*, London, Harrap, 1972. Si vedano inoltre con specifico riguardo al delicato rapporto tra politica ed esilio, nonché alla configurazione dell'esilio politico, F. Di Giannatale (a cura di), *Escludere per governare. L'esilio politico fra Medioevo e Risorgimento*, Firenze, Le Monnier, 2011, e M. Sanfilippo, "Gli esuli di antico regime", in P. Corti, id. (a cura di), *Storia d'Italia. Annali*, vol. 24 (*Migrazioni*), Torino, Einaudi, 2009, pp. 143-160. Utili spunti anche in G. Agamben, "Politica dell'esilio", in *Derive approdi*, vol. 7, n. 16, 1998, pp. 25-27. Per tratteggiare le dinamiche di inclusione ed esclusione sociale nel quadro della cultura giuridica moderna e contemporanea si consulti A. A. Cassi (a cura di), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011. Si consulti anche J. Balsamo, C. Lastraioli (éd. par), *Chemins de l'exil, havres de paix: migrations d'hommes et d'idées au 16. siècle: actes du Colloque de Tours 8-9 novembre 2007*, Paris, Champion, 2010.

Queste dicotomie traspaiono con forza dallo studio di uno dei più noti e dibattuti trattati del diritto internazionale moderno: *Le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite des affaires des nations des souverains*³ del diplomatico e giurista elvetico Emer de Vattel (1714-1767). L'opera si innesta nel quadro culturale dell'Europa settecentesca nella quale il nascente pensiero illuminista, innervato e influenzato da una profonda riflessione giusnaturalistica, si salda al riformismo politico. Nella sua duplice ma inscindibile veste di giurista e di diplomatico, Vattel propone una attenta rilettura del diritto delle genti quale base del concetto stesso di esilio.⁴ La sua riflessione si inserisce nella cornice politico-internazionale⁵ sotto due ordini di profili. Da un lato, l'esilio è

³ Circa la nascita del trattato di Vattel, si veda A. Bandelier, “De Berlin à Neuchâtel: La genèse du Droit des Gens d’Emer de Vattel”, in M. Fontius, H. Holzhey (hrsg. v.), *Schweizer im Berlin des 18. Jahrhunderts*, Berlin, Akademie Verlag, 1996, pp. 45-56. Con riferimento all’impatto e all’influenza esercitata dal trattato, si consulti E. Fiocchi Malaspina, *L’eterno ritorno del Droit des gens di Emer de Vattel (secc. 18.-19.): l’impatto sulla cultura giuridica in prospettiva globale*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2017. Per il presente studio è stata utilizzata la seguente edizione: *Le droit des gens. Ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite & aux affaires des nations & des souverains*, London, 1758. In merito invece alla traduzione e alle edizioni italiane del testo di Vattel si rimanda ad A. Trampus, “Il ruolo del traduttore nel tardo illuminismo: Lodovico Antonio Loschi e la versione italiana del *Droit des gens* di Emer de Vattel”, in id. (a cura di), *Il linguaggio del tardo illuminismo. Politica, diritto e società civile*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, pp. 81-108. Sulla diffusione dell’opera vatteliana nell’Italia del secolo XVIII, si veda A. Trampus, “The Circulation of Vattel’s *Droit des gens* in Italy: the Doctrinal and Practical Model of Government”, in A. Alimento (ed. by), *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 217-232. Si segnalano inoltre A. Trampus, “La traduzione toscana del *Droit des gens* di Emer de Vattel (circa 1780): contesti politici, transferts culturali e scelte traduttive”, in G. Cantarutti, S. Ferrari (a cura di), *Traduzione e Transferts nel XVIII secolo tra Francia, Italia e Germania*, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 153-174, e A. Clerici, *Vattel in the Papal States: The Law of Nations and Anti-Prussian Propaganda in Italy at the Time of the Seven Years’ War*, in K. Stapelbroek, id. (ed. by), *The Legacy of Vattel’s Droit des gens*, London, Palgrave Macmillan, 2019, pp. 207-234.

⁴ Per un ampio quadro circa il pensiero politico-giuridico di Vattel si vedano P. Schröder (ed. by), *Concepts and Contexts of Vattel’s Political and Legal Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021; A. Trampus, *Emer de Vattel and the Politics of Good Government: Constitutionalism, Small States and the International System*, London, Palgrave Macmillan, 2020; K. Stapelbroek, A. Trampus (ed. by), *The Legacy of Vattel’s Droit des gens*, cit.; V. Chetail, P. Haggenmacher (ed. by), *Vattel’s International Law in a 21. Century Perspective*, Leiden-Boston (MA), Nijhoff, 2011; F. Mancuso, *Diritto, Stato, sovranità: il pensiero politico-giuridico di Emer De Vattel tra assolutismo e rivoluzione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002; dello stesso autore, “Effettività e legittimità nel *Droit des Gens* di Vattel”, in A. Catania (a cura di), *Dimensioni dell’effettività. Tra teoria generale e politica del diritto. Atti del convegno, Salerno, 2-4 ottobre 2003*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 415-426, e “Le *Droit des Gens* come apice dello *jus publicum europeum*? Nemico, guerra, legittimità nel pensiero di Emer de Vattel”, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 38, 2009, pp. 1277-1310. Ulteriori spunti sotto il profilo della configurazione giuridica della guerra in M. Hernández Marcos, “Emer de Vattel o la transformación de la guerra justa en el derecho internacional clásico. Balance y actualidad”, in M. Martín Gómez (a cura di), *El pensamiento vivo de la Escuela de Salamanca: filosofía y guerra*, Granada, Editorial Comares, 2024, pp 187-200.

⁵ Basilare per meglio comprendere il quadro storico internazionale nel quale si colloca la riflessione di Vattel sul tema dell’esilio è lo studio di G. De Giudici, D. Fedele, E. Fiocchi Malaspina (a cura di), *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, Historia et Ius, 2023. Si vedano inoltre M. T. Napoli, “Oltre Westfalia: nazione e cittadinanza nel *Droit des Gens* di Emer de Vattel”, in M. Bărbulescu, M. Felici, E. Silverio (a cura di), *La cittadinanza tra impero, Stati nazionali ed Europa: studi promossi per*

un fenomeno assiduamente presente nel corso della Guerra dei Sette Anni, con i suoi diversi trasferimenti territoriali e le difficoltà sottese alla questione della appartenenza ad un dato Paese; dall’altro, il particolare contesto delle terre native di Vattel, nello specifico la città di Neuchâtel passata nel 1707 dagli Orléans agli Hohenzollern.

Sotto il profilo teorico, ma in diretto rapporto con le regole e le pratiche diplomatiche dell’epoca, il *Droit des Gens* di Vattel elabora e sviluppa due principi cardine del nascente diritto pubblico internazionale⁶ risultante dalla Pace di Westfalia del 1648: equilibrio e non intervento.⁷ Da ciò inoltre deriva una concezione specifica dello Stato: secondo Vattel gli Stati sono come persone libere che vivono nello stato di natura, pienamente autonome nel determinare e nel condurre la propria politica interna.⁸ Al contempo però nega la possibilità che le violazioni interne della legge di natura possano fare sorgere un diritto di intervento da parte di altri Stati,⁹ interrogandosi inoltre – sul piano del rapporto tra diritto

il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2017, pp. 224-262, e T. Toyoda, *Theory and Politics of the Law of Nations: Political Bias in International Law Discourse of Seven German Court Councilors in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Leiden-Boston (MA), Nijhoff, 2011.

⁶ Per poter inquadrare la figura di Vattel nel contesto della dottrina giusinternazionalista moderna si rinvia a E. Jouannet, *Emer de Vattel et l’émergence doctrinale du droit international classique*, Paris, Pedone, 1998, e a A. Hurrell, “Vattel: Pluralism and Its Limits”, in I. Clark, I. B. Neumann (ed. by), *Classical Theories of International Relations*, London, Palgrave Macmillan, 1996, pp. 233-255. In merito al dibattuto e controverso tema della nascita del diritto internazionale moderno, e con riguardo al ruolo in tale contesto assunto da Vattel, si rimanda a Z. Osório de Castro, “Emer de Vattel: pluralismo e identidade na gênese do direito internacional moderno”, in *Themis: Revista de direito*, vol. 3, 2002, pp. 101-112.

⁷ Circa la teoria dell’equilibrio e del bilanciamento dei poteri nella riflessione di Vattel si rimanda a A. Vagts, D. F. Vagts, “The Balance of Power in International Law: a History of an Idea”, in *The American Journal of International Law*, vol. 73, 1979, pp. 555-580; I. Nakhimovsky, “Vattel’s Theory of the International Order: Commerce and the Balance of Power in the Law of Nations”, in *History of European Ideas*, vol. 33, 2007, pp. 157-173. Utili spunti in R. Kolb, *Réflexions de philosophie du droit international. Problèmes fondamentaux du droit international public: théorie et philosophie du droit international*, Bruxelles, Bruylant, 2003. Circa il sistema internazionale di Vattel si veda inoltre A. Trampus, “Dalla libertà religiosa allo Stato nazione: Utrecht e le origini del sistema internazionale di Emer de Vattel”, in F. Ieva (a cura di), *I trattati di Utrecht: una pace di dimensione europea*, Roma, Viella, 2016, pp. 93-106. Si veda inoltre S. Beaulac, *The Power of Language in the Making of International Law: the Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of Westphalia*, Leiden-Boston (MA), Nijhoff, 2004. Sulla posizione assunta dal trattato di Vattel nel panorama europeo del Settecento si rimanda all’approfondito studio di K. Stapelbroek, A. Trampus, “Vattels *Droit des gens* und die europäischen Handelsrepubliken im 18. Jahrhundert”, in O. Asbach (hrsg. v.), *Der moderne Staat und ‘le doux commerce’. Politik, Ökonomie und internationale Beziehungen im politischen Denken der Aufklärung*, Baden-Baden, Nomos, 2014, pp. 181-206.

⁸ Per una attenta disamina circa le articolate dinamiche dello Stato sovrano quale soggetto di diritto internazionale, si veda P. Haggenmacher, “L’État souverain comme sujet du droit international, de Vitoria à Vattel”, in *Droits: revue française de théorie juridique*, vol. 16, 1992, pp. 11-20 (in correlazione a F. Whelan, “Vattel’s Doctrine of the State”, in *History of Political Thought*, vol. 9, 1988, pp. 59-90; si vedano inoltre D. Lazzarich, *Stato moderno e diritto delle genti: Vattel tra politica e guerra*, Benevento, Edizioni Labrys, 2016, e C. Good, *Emer de Vattel (1714-1767) : naturrechtliche Ansätze einer Menschenrechtsidee und des humanitären Völkerrechts im Zeitalter der Aufklärung*, Zurich-Baden-Baden, Dike-Nomos, 2011).

⁹ Sul punto S. Zurbuchen, “Vattel’s Law of Nations and Just War Theory”, in *History of European Ideas*, vol. 35, 2009, pp. 408-417; dello stesso autore, “Die schweizerische Debatte über die Leibniz-Wolffsche

e moralità – se sia possibile connotare come giuridici anche gli obblighi non sanzionati. In tale prospettiva l’obiettivo di Vattel è scongiurare il rischio che gli obblighi morali dei sovrani si trasformino in interventi di Stati esteri. A tal fine distingue tra un diritto delle Nazioni necessario che obbliga i sovrani in coscienza e un diritto delle Nazioni volontario che vincola e obbliga i sovrani nelle loro relazioni concrete. Su queste premesse Vattel sviluppa la sua riflessione sul tema dell’esilio.

2. Il concetto di esilio nel *Droit des gens*

Nel suo celebre trattato Vattel analizza contenuti, limiti e presupposti del concetto di esilio,¹⁰ attraverso una attenta combinazione tra diritto naturale e diritto *inter nationes*.

Il tema dell’esilio viene studiato sotto due aspetti specifici: il diritto del cittadino a lasciare il proprio Paese ed il diritto a vivere da qualche parte. Il primo riguarda l’individuazione e la sussistenza del diritto di ogni singolo cittadino ad abbandonare il Paese e la società di cui fino a quel momento è membro. La questione riguarda l’allineamento dei vincoli politici ma anche intrinsecamente naturali del cittadino con la società in cui è nato e il diritto umano, altrettanto naturale, di abbandonarla.

La trattazione di Vattel del concetto di esilio testimonia più di ogni altro tema la sua massima attenzione per lo studio delle relazioni tra la legge della natura e il diritto delle Nazioni. Affronta la questione in diversi punti dell’opera, ma è soprattutto nel libro II (intitolato *De la Nation considérée dans ses relations avec les autres*) che espone l’intera architettura del suo pensiero ed il fondamentale ruolo che in essa ricopre la sociabilità umana nello stato di natura. Nel libro II, capitolo 9 (intitolato *Des droits qui restent à toutes les Nations, après l’introduction du domaine et de la propriété*) Vattel pone il tema dell’esilio all’interno di una ampia disamina della storia dell’uomo e della politica rapportandolo poi ai limiti della proprietà e del dominio territoriale dello Stato. Ogni uomo ha il diritto di abitare da qualche parte sulla terra e questo diritto relativo ai singoli individui può essere esteso ed applicato a tutte le Nazioni. Pertanto, osserva Vattel, se un popolo

Philosophie und ihre Bedeutung für Emer von Vattels philosophischen Werdegang”, in P. Coleman (éd. par), *Reconceptualizing Nature, Science, and Aesthetics. Contribution à une nouvelle approche des Lumières helvétiques*, Genève, Slatkine, 1998, p. 91-113.

¹⁰ Vattel affronta il tema dell’abbandono del Paese e dell’esilio nel libro I del suo trattato al capitolo XIX (*De la Patrie, et de diverses matières qui y ont rapport*), paragrafi dal 220 al 233. Per alcuni profili si veda A. Carrera, “The Citizen’s Right to Leave His Country: the Concept of Exile in Vattel’s *Droit des gens*”, in K. Stapelbroek, A. Trampus (a cura di), *The Legacy of Vattel’s Droit des gens*, cit., pp. 77-94.

viene scacciato e allontanato dal luogo in cui vive ha il pieno diritto di ritirarsi altrove e la Nazione alla quale si rivolge è tenuta a concedergli, almeno per un certo periodo di tempo, un luogo di residenza a meno che sussistano gravi e fondate ragioni per il rifiuto. Tuttavia se il Paese abitato da questa Nazione risulta a essa appena sufficiente, non sussiste alcun obbligo di permettere ad una popolazione straniera di stabilirsi per sempre in quei territori. Avendo dunque possibilità di cercare altrove un insediamento sicuro e duraturo, quel popolo non può rivendicare alcun diritto a restare. È necessario però che quel popolo in fuga trovi riparo e rifugio: se viene respinto da tutte le altre Nazioni, è giustificato a stabilirsi e stanzarsi nel primo Paese dove troverà terra sufficiente per sé, senza privare gli abitanti del luogo di quanto è loro sufficiente. Anche in questo caso quel popolo avrà solo ed esclusivamente un diritto di abitazione e sarà tenuto a sottomettersi a tutte le condizioni – purché non assolutamente intollerabili – che possono essere imposte dalla Nazione padrona ed ospitante, come ad esempio pagare un tributo, diventare suoi sudditi o almeno vivere sotto la sua protezione, e, per taluni aspetti, dipendere da lui. Vattel sottolinea come questo diritto, al pari dei due precedenti, è un residuo del primitivo stato di comunione.

In altre parole, quel residuo del primitivo stato di comunione non ha mai cessato di essere una forza fondamentale nel determinare diritti e doveri del cittadino nello stato politico. È da questa prospettiva che Vattel ribadisce come gli obblighi di un cittadino verso la sua patria naturale possono cambiare a seconda del fatto che abbia lasciato legittimamente il Paese allo scopo di sceglierne un altro o invece sia stato bandito «méritoirement ou contre la justice»¹¹.

L'abbandono volontario impone però un duplice requisito: da un lato, non deve arrecare pregiudizio al Paese abbandonato e, dall'altro, non deve comportare un abuso dell'esercizio della propria libertà. Un abbandono volontario potrebbe infatti rappresentare una violazione del patto con la società nel caso in cui il cittadino anziché difenderla fugga dalla propria patria cercando di mettersi al sicuro.

Vattel individua al riguardo tre casi in cui un cittadino ha il diritto di rinunciare al proprio Paese e quindi di abbandonarlo in modo completo. Si tratta di un diritto fondato su ragioni derivanti dalla natura stessa del patto sociale ed è riconosciuto a ciascun individuo. In primo luogo, quando il cittadino non trova mezzi sufficienti per il proprio

¹¹ E. de Vattel, *Droit des Gens*, cit., livre I, par. 220, p. 202.

sostentamento; in secondo luogo, quando la società trascura assolutamente di adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dei cittadini; infine, quando il cittadino esercita una resistenza passiva¹² nei confronti delle leggi imposte dal Sovrano¹³ secondo cui il patto sociale «ne peut obliger tout Citoyen à se soumettre»¹⁴.

Inoltre, Vattel analizza anche le diverse tipologie di abbandono del Paese e colloca l'esilio in diretto parallelismo con il bando.¹⁵ È dunque necessario chiedersi chi è l'esiliato e quali requisiti devono sussistere affinché un soggetto possa essere considerato tale. Un esule, spiega Vattel, è un individuo cacciato dal luogo del suo domicilio o costretto a lasciarlo, senza «note d'infamie»¹⁶. È dunque l'assenza o la presenza del segno d'infamia a distinguere l'esilio dal bando. Il diplomatico elvetico distingue inoltre tra esilio volontario ed esilio involontario. L'esilio volontario si realizza nel caso in cui un uomo lascia il suo Paese per sfuggire a qualche punizione o per evitare qualche calamità, quello involontario si verifica invece quale effetto di un ordine superiore.

Da un lato, l'idea di esilio deriva dal diritto del cittadino di abbandonare il proprio Paese, dall'altro si collega al diritto degli esuli di abitare in una qualsiasi altra parte della Terra. È un diritto strettamente legato e associato al diritto naturale. Un uomo, esiliato o bandito, non perde in alcun modo il suo carattere umano né di conseguenza il diritto «d'habiter quelque part sur la terre»¹⁷. Vattel considera questo diritto come necessario e perfetto a livello generale, ma allo stesso tempo imperfetto rispetto a ciascun singolo Paese.¹⁸ Ogni Nazione ha il diritto di rifiutarsi di ammettere uno straniero nel Paese se ciò lo espone ad evidente pericolo o arrechi notevole pregiudizio. Tuttavia, ribadisce Vattel, nessuna Nazione può senza buone ragioni rifiutare anche la residenza perpetua a un

¹² Sul punto si veda A. Carrera, “Il diritto di resistenza nella dottrina giuridica di Emer de Vattel”, in A. Sciumè (a cura di), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra Medioevo ed età contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 81-109; dello stesso autore, “Il concetto di popolo nella teoria del diritto di resistenza di Emer de Vattel”, in A. M. Rao (a cura di), *Il popolo nel Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020, pp. 67-78.

¹³ Circa il concetto di sovranità nella riflessione di Vattel si veda H. Arbuet-Vignali, “La idea de soberanía en Vattel”, in *Revista de la Facultad de Derecho*, vol. 18, 2000, pp. 165-198; più risalente ma basilare H. Muir Watt, “Droit naturel et souveraineté de l'Etat dans la doctrine de Vattel”, in *Archives de philosophie du Droit*, vol. 32, 1987, pp. 71-85. Si veda anche la riflessione di E. Jouannet, *Emer de Vattel et l'émergence doctrinale du droit international classique*, Paris, Pedone, 1998.

¹⁴ E. de Vattel, *Droit des Gens*, cit., livre I, par. 223, p. 205.

¹⁵ Sul punto si vedano C. Ghisalberti, “La condanna al bando nel diritto comune”, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, vol. 158, 1960, pp. 3-75, e D. Cavalca, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, Giuffrè, 1978.

¹⁶ E. de Vattel, *Droit des Gens*, cit., livre I, par. 228, p. 208.

¹⁷ *Ivi*, livre I, par. 229, p. 209.

¹⁸ *Cfr* *ivi*, livre I, par. 230, p. 210.

uomo cacciato dal proprio Paese. Una importante eccezione si realizza nel caso in cui una Nazione abbia terre appena sufficienti a soddisfare i bisogni dei propri cittadini: tale Nazione non è obbligata ad accogliere nei suoi territori gruppi di fuggitivi o esuli.¹⁹ Allo stesso tempo, una Nazione ha diritto di allontanare queste persone se sussiste un legittimo e fondato timore che possano corrompere i costumi dei cittadini, creare contrasti religiosi o provocare qualche altro disordine contrario alla sicurezza pubblica.

3. L'abbandono del Paese: tra morale e diritto

Lungo la combinata prospettiva del diritto naturale e del diritto delle genti, Vattel affronta il tema dell'esilio delineando innanzitutto la questione cruciale del diritto di un suddito ad abbandonare il proprio Paese. Si tratta, dice Vattel, di una celebre questione che necessita di «plusieurs distinctions»²⁰. Viene innanzitutto sottolineato il sentimento di gratitudine che i figli devono provare e prestare nei confronti della società in cui sono nati. Obbligati a riconoscere la protezione e la sicurezza che la società accorda, riconosce e garantisce ai loro padri, essi sono «en grande partie, de leur naissance et de leur éducation»²¹ e sono moralmente tenuti ad amarla e a dimostrarle una giusta gratitudine.²²

Poiché questo obbligo deriva dall'appartenenza del soggetto alla società, i figli hanno diritto di entrare nella società di cui i loro padri erano e sono membri. Si tratta di un diritto del singolo e questi, in forza della propria libertà naturale, può legittimamente decidere di non avvalersene. Dice emblematicamente il giurista elvetico che ogni uomo nasce libero: solo una volta raggiunta «l'âge de raison»²³ il figlio di un cittadino può valutare se gli conviene entrare nella società alla quale era destinato dalla nascita.

Benché sia perfettamente libero di decidere di lasciare la propria patria una volta raggiunta l'età della ragione, il cittadino non è comunque esonerato da un importante duplice obbligo verso di essa: da una parte, risarcirla per quanto essa ha fatto sino a quel momento in suo favore e, dall'altra, contribuire a mantenerla e preservarla per quanto consentito dai suoi nuovi impegni.

¹⁹ Cfr. *ivi*, livre I, par. 231, pp. 210-211.

²⁰ *Ivi*, livre I, par. 220, p. 201.

²¹ *Ivi*, livre I, par. 220, p. 202.

²² Per un inquadramento teorico del tema della gratitudine alla patria, cfr. D. Lazzarich, *Gratitudine politica I. Dall'età classica al Medioevo*, Milano, Mimesis, 2018.

²³ E. de Vattel, *Droit des Gens*, cit., livre I, par. 220, p. 202.

Se la decisione di lasciare il Paese non è stata presa da un soggetto che ha appena raggiunto l'età della ragione bensì da un vero e proprio membro adulto della società politica che agisce come cittadino, entrano in gioco ulteriori aspetti. Ogni cittadino in quanto tale ha tacitamente accettato un complesso e articolato insieme di obblighi nei confronti della società che è tenuto espressamente e formalmente a rispettare. È un vincolo di natura contrattuale che fa sorgere doveri più stringenti ed estesi rispetto a quelli che legano un minore che raggiunge l'età della ragione. Poiché la società non è stata contratta per un tempo determinato, è legalmente consentito lasciarla solo quando questa separazione possa realizzarsi senza cagionare alcun danno alla società stessa. Un cittadino non può abbandonare lo Stato di cui fa parte in condizioni che possano causare una evidente lesione.

Qui Vattel si preoccupa di distinguere l'obbligo interno (di natura morale) dall'obbligo esterno (di natura giuridica) e introduce la figura del «bon Citoyen»²⁴ per aprire uno spazio discrezionale morale. Se ogni cittadino ha il diritto di emigrare²⁵ a condizione che questa decisione non comprometta il proprio Paese, un buon cittadino non lo farebbe mai senza una specifica necessità o comunque la sussistenza di gravi motivi. Lasciare il Paese e i propri concittadini per futili motivazioni, dopo aver ottenuto considerevoli vantaggi, rappresenta nel pensiero di Vattel un abuso della propria libertà. I cittadini che hanno lasciato il Paese in situazioni di pericolo per la loro incolumità personale hanno mostrato un comportamento vile e hanno manifestamente violato il patto sociale sotto il profilo sia morale che giuridico. Non esita a definire tali soggetti come infami disertori che lo Stato ha il diritto di punire severamente.

Al contrario, in tempi di pace e tranquillità, quando il Paese non ha effettivamente bisogno di tutti i suoi figli, un cittadino ha il diritto di viaggiare e di assentarsi, purché sia conforme all'interesse pubblico e a condizione che il cittadino sia sempre pronto a tornare. Il diritto ad assentarsi dal proprio paese deve dipendere dalla sussistenza di una effettiva necessità derivante dall'andamento e dallo svolgimento delle proprie attività e non deve in alcun modo arrecare danno al Paese.

Viene quindi posta particolare attenzione allo studio della variazione delle leggi politiche in relazione alle ipotesi di allontanamento volontario e temporaneo e di abbandono

²⁴ *Ivi*, livre I, par. 220, p. 203.

²⁵ Sul punto, A. Carrera, “Lo *ius migrandi* nella dottrina giuridica di Emer de Vattel”, in *Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III*, vol. 8, 2019, pp. 19-44.

totale da parte del cittadino. In alcuni stati – osserva il diplomatico – esistono leggi che permettono a ogni cittadino in qualsiasi momento, tranne nel caso di guerra in corso, di assentarsi e persino di abbandonare totalmente il Paese senza fornire alcuna motivazione. Tali leggi, contrarie per loro stessa natura al benessere e alla sicurezza della società, possono essere sostenute solo da un Paese privo di mezzi e strumenti di sussistenza e incapace di provvedere ai bisogni dei propri abitanti. Uno stato di tal genere viene considerato una «société imparfaite»²⁶: da un lato, incapace di mettere i suoi membri nelle giuste condizioni per procurarsi con il lavoro e l'industria ciò di cui necessitano e, dall'altro, inidonea a richiedere o pretendere verso di essa una dedizione assoluta da parte dei suoi cittadini. In altri Stati, le leggi consentono ai cittadini di viaggiare liberamente per affari, ma non di abbandonare definitivamente il paese senza che vi sia un espresso permesso del Sovrano. Vi sono Stati, infine, in cui il rigore del governo non permette a nessuno l'uscita dal Paese se non munito di specifici passaporti rilasciati con grandi difficoltà.

Benché in ciascuno dei tre diversi casi citati risulti necessario attenersi alle leggi politiche, purché emanate con legittima autorità, Vattel ritiene che nell'ultima ipotesi considerata il Sovrano ponga in essere un abuso di potere che riduce i sudditi a una condizione di «esclavage insupportable»²⁷ negando loro il diritto di viaggiare che invece il Sovrano avrebbe potuto concedere senza inconvenienti e senza alcun pericolo per lo Stato. Di conseguenza, questo Stato non potrebbe vincolare a sé quei cittadini che abbiano l'intenzione di abbandonarlo per sempre.

4. Il diritto del cittadino a lasciare il proprio Paese

Ammessa la possibilità e la legittimità di abbandonare il proprio Paese, Vattel cerca di delineare e tratteggiare contorni e contenuti della sua traduzione in ambito giuridico. Esistono casi specifici in cui il cittadino ha un diritto assoluto, fondato su ragioni derivate dalla natura stessa del patto sociale, di rinunciare al proprio Paese e di abbandonarlo. Qui il diritto di abbandonare lo Stato nasce dal patto sociale che lega l'individuo alla società.

In primo luogo, come già detto, la mancanza dei mezzi necessari per garantire il sostentamento ha dato ai cittadini il diritto di lasciare il proprio Paese. Vattel però rafforza questa legittimazione attraverso un ragionamento contrario. Poiché lo Stato è stato

²⁶ E. de Vattel, *Droit des Gens*, cit., livre I, par. 222, p. 204.

²⁷ *Ibidem*. Interessante su questo aspetto il richiamo al concetto parallelo e speculare di schiavitù volontaria.

istituito con lo scopo primario e centrale di agevolare a ciascuno dei suoi membri i mezzi per mantenersi e vivere «heureux et assûré»²⁸, sarebbe assurdo considerare che i membri ai quali il Paese non può fornire i beni più necessari non abbiano il diritto di lasciarlo.

In secondo luogo, il caso di mancato rispetto da parte del «Corps de la Société, ou celui qui le réprésente»²⁹ dei propri obblighi nei confronti dei cittadini. Posto che il contratto sociale vincola reciprocamente lo Stato e i suoi membri, nell'ipotesi in cui una delle parti contraenti (lo Stato) non adempie ai propri obblighi, l'altra parte (i cittadini) ha legittimamente il diritto di lasciare il Paese.

Infine, la situazione in cui la maggior parte della Nazione o il Sovrano che la rappresenta abbia voluto stabilire una legge alla quale i termini del patto sociale non obbligano il cittadino a sottomettersi. Coloro i quali si oppongono alla legge in questione, visto lo *status* del contratto sociale sottostante, hanno il diritto di stabilirsi altrove. Se, ad esempio, il Sovrano decide di ammettere e consentire una sola religione all'interno dello Stato, coloro che appartengono ad altre confessioni religiose hanno il diritto di «se retirer, d'emporter leurs biens et d'emmener leurs familles»³⁰. Qui è importante notare l'enfasi di Vattel sull'idea che una questione di coscienza individuale non può mai essere sottoposta all'autorità politica. Se in seguito alla partenza di questi cittadini lo Stato si indebolisce, questa colpa dovrebbe essere imputata alla parte intollerante, in quanto è proprio quella parte che non rispetta il patto sociale, lo infrange costringendo gli altri concittadini alla separazione. Ulteriori esempi rientranti in questo terzo caso sono riscontrabili – secondo Vattel – nell'ipotesi di uno Stato popolare che voglia eleggersi un Sovrano e in quella di una Nazione indipendente che prende la decisione di sottomettersi a una potenza straniera.

Il ragionamento di Vattel si rapporta dunque a una variegata tipologia giuridica di figure: emigranti, supplicanti, esuli e banditi. Analizza innanzitutto degli emigranti e la natura del loro diritto. Gli emigranti sono coloro che lasciano il proprio Paese per un qualsiasi motivo legittimo con l'intenzione di stabilirsi altrove. La decisione di emigrare comporta il trasferimento di tutti i beni degli emigranti e delle loro famiglie.

Le fonti del diritto di emigrare erano diverse. In primo luogo, potrebbe apparire come un diritto naturale quando risulta coinvolto il patto civile sottostante, come nelle situazioni sopra descritte. In secondo luogo, l'emigrazione potrebbe essere legittima in alcuni

²⁸ *Ivi*, livre I, par. 223, p. 205.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ivi*, livre I, par. 223, p. 206.

casi in virtù di una legge fondamentale dello Stato. In terzo luogo, il diritto di emigrare potrebbe essere concesso volontariamente dal Sovrano. In quarto e ultimo luogo, potrebbe derivare da un trattato stipulato con una potenza straniera, con il quale un Sovrano promette di lasciare piena libertà a coloro che, tra i suoi sudditi, per un certo motivo (ad esempio a causa della religione) desiderano trasferirsi in un altro Paese.

A questo punto Vattel sottolinea come in alcuni Stati il diritto internazionale «établi par la Coûtume»³¹ non consente a uno Stato di accogliere in nome dei suoi cittadini i sudditi di un altro Stato. Questo aspetto, frutto di una «Coûtume vicieuse»³², si basa, secondo Vattel, sulla condizione di schiavitù in cui sono ridotti quei popoli: «un Prince, un Seigneur, comptoit ses sujets dans le rang de ses biens propres; il en calculoit le nombre, comme celui de ses troupeaux»³³. Si è trattato, ha inveito Vattel, di una «honte de l'humanité, cet étrange abus n'est pas encore détruit par tout»³⁴.

Il diritto di emigrazione, così concepito, non può essere violato dal Sovrano. Se il Sovrano tenta di ostacolare coloro che hanno diritto di emigrare, questi possono legittimamente implorare la protezione di un altro Stato che è disposto ad accoglierli. Si giunge così alla definizione supplicanti: tutti i fuggitivi che implorano la protezione di un Sovrano contro la Nazione che hanno abbandonato.

5. La natura dell'esilio

Secondo Vattel, l'esilio, a differenza del bando, indica una situazione in cui un individuo lascia il proprio Paese senza alcuna nota d'infamia. Qui Vattel osserva che nel loro uso comune i termini *esilio* e *bando* si applicano anche alla espulsione di stranieri da un Paese in cui non hanno domicilio, nel qual caso viene loro vietato l'ingresso nel Paese. Il giurista svizzero si è occupato della questione tecnica se l'espulsione costituisca effettivamente una punizione. Affinché l'espulsione sia una forma di punizione, essa deve implicare la privazione di un diritto: l'espulsione comporta la privazione del diritto di dimora di un individuo in un determinato luogo e in quanto tale deve essere considerata una punizione. Del resto, spiega Vattel, l'espulsione è sempre una punizione, poiché non può essere un

³¹ *Ivi*, livre I, par. 225, p. 207.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibidem*.

segno di infamia attribuito a chiunque se non con la specifica volontà di punirlo per «réelle, ou prétendue»³⁵.

Rispetto all'esilio involontario, come effetto di un ordine superiore, numerose condizioni potrebbero essere poste da colui che detiene il potere di mandare in esilio. Ad esempio, un Sovrano potrebbe specificare il luogo dell'esilio nel suo territorio o il periodo a cui si applica.

Il suddetto diritto di abitare in qualche luogo della Terra è stato disposto dall'autore della natura che ha destinato la Terra all'abitazione del genere umano e ciò in generale significa che l'introduzione della proprietà non può aver leso il diritto che ogni uomo ha all'uso di cose assolutamente necessarie. Tuttavia, sebbene questo diritto sia necessario e perfetto nella sua generalità, rispetto a ciascun Paese si caratterizza come imperfetto. Il diritto di una Nazione a rifiutare l'ingresso a uno straniero che comporti un evidente pericolo deriva dall'assetto costituzionale di quella Nazione, che è la tutela della propria incolumità. Benché l'individuo abbia in generale un diritto perfetto, non può stabilirsi e stanzarsi con pieno diritto e a piacimento nel luogo da lui scelto, ma deve chiedere «la permission au Supérieur du lieu»³⁶ con la conseguenza che, se gli viene rifiutata, è suo dovere sottomettersi alla volontà del Sovrano e rinunciare ad appellarsi al suo diritto.

Il diritto della Nazione ospitante di valutare se accettare o meno uno straniero nel suo territorio è limitato in quanto non può nemmeno rifiutare la residenza perpetua a un uomo cacciato dal proprio Paese. Le condizioni di sviluppo del territorio e la prospettiva di autoconservazione attraverso la fornitura di sussistenza alla popolazione esistente e ai richiedenti l'esilio sono fattori chiave nel determinare la legittimità dell'asilo. Mentre Vattel teorizza che i beni all'interno di una Nazione sono tenuti in comune e nessuno può arrogarsi l'uso di una cosa che effettivamente serve a provvedere ai bisogni di un altro, una Nazione le cui terre bastano appena a soddisfare i bisogni dei suoi cittadini, non è in alcun modo obbligata ad accogliere «troupe de fugitifs, ou d'exilés»³⁷. La Nazione deve respingerli apertamente se sono infetti da una malattia contagiosa o se possono corrompere i costumi, produrre disordini religiosi o qualsiasi altro disordine contrario alla sicurezza pubblica. I suggerimenti forniti dalla prudenza, però, devono essere liberi da inutili sospetti o gelosie e non devono perdere mai di vista quella carità e quella commiserazione

³⁵ *Ivi*, livre I, par. 228, p. 209.

³⁶ *Ivi*, livre I, par. 230, p. 210.

³⁷ *Ivi*, livre I, par. 231, p. 211.

che sono dovute alle persone infelici. L’asilo non può essere negato nemmeno a chi è caduto nella disgrazia per propria colpa, «Car on doit haïr le crime, et aimer la personne; puisque tous les hommes doivent s’aimer»³⁸.

La legge di natura fornisce indicazioni anche sulla questione se rientri nei diritti di una Nazione ospitante punire un soggetto (esiliato o bandito) per quella colpa commessa in un Paese straniero. Vattel sostiene che se un individuo è stato cacciato dal suo territorio per aver commesso un crimine, il diritto di punirlo per un crimine compiuto nel suo Paese naturale non spettava alla Nazione in cui aveva trovato asilo. Il diritto di punire, sia per gli uomini che per le Nazioni, deve servire all’autodifesa e alla sicurezza. Ne consegue che non si può punire nessuno se non coloro dai quali si è stati feriti. L’eccezione alla regola erano i «scélérats»³⁹ i cui crimini, a causa della loro tipologia e frequenza, violano tutta la sicurezza pubblica e li trasformano in «ennemi du Genre-humain»⁴⁰. Vattel afferma che gli avvelenatori, gli assassini e gli incendiari di professione possono essere puniti ovunque poiché la loro condotta mina le basi della sicurezza comune di tutte le Nazioni. Ad esempio, i pirati devono essere mandati alla forca del territorio in cui sono stati arrestati. Nel caso in cui il Sovrano del Paese in cui hanno commesso dei crimini chiedesse l’estradizione per condurli alla punizione, essi dovrebbero essere consegnati per essere puniti e condannati per i loro crimini.

6. Cenni conclusivi

All’interno della cultura giuridica europea del Settecento, il tema dell’esilio è al centro del nascente diritto internazionale moderno e Vattel, profondamente influenzato dalla tradizione giusnaturalistica, ne tratta forma e contenuto. Nel contesto politico dell’ordine internazionale instaurato nel secolo precedente con i trattati di Westfalia, Vattel affronta e studia le sfide del periodo tra l’inizio Settecento e la Guerra dei Sette Anni. Il riassetto internazionale improntato a una delicata quanto instabile politica dell’equilibrio incentrata sul principio di non intervento e di non ingerenza negli affari dei singoli Stati rappresenta il quadro all’interno del quale Vattel – nella sua duplice veste di giurista e di diplomatico – conduce le proprie riflessioni unendo diritto naturale e diritto delle genti.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ivi*, livre I, par. 233, p. 212.

⁴⁰ *Ibidem*. In questa prospettiva si veda W. Rech, *Enemies of Mankind: Vattel’s Theory of Collective Security*, Leiden-Boston (MA), Nijhoff, 2013.

La base del concetto di esilio in Vattel è rappresentata dal contratto sociale che lega il cittadino, il Sovrano e la società in una unità politica. Accoppiata ai concetti di cittadinanza, sovranità e libertà, l'idea di esilio viene decisamente rafforzata concependola come un diritto della persona, anziché un'autocondanna, nella quale forma viene associata alla resistenza passiva. La simbiosi di Vattel tra diritto internazionale e diritto naturale crea un'oscillazione tra il diritto di lasciare il proprio Paese e il diritto di vivere da qualche parte. Il diritto dell'esilio, volontario o dovuto ad un atto sovrano, tende poi gradualmente a sfociare nel diritto di asilo assumendo importanti implicazioni in termini di rapporti tra Stati.

Il trattato di Vattel non solo mette in luce l'estrema complessità di questo tema ai suoi tempi, ma anche la delicatezza delle questioni di fondo quali l'obbligo morale, il vincolo giuridico e le scelte politico-legislative a esso sottese. Questi stessi aspetti, infatti, accompagnano il tortuoso viaggio dell'esilio fino a oggi.

Bibliografia

- Agamben Giorgio, “Politica dell’esilio”, in *Derive approdi*, vol. 7, n. 16, 1998, pp. 25-27.
- Arbuet-Vignal Heber, “La idea de soberanía en Vattel”, in *Revista de la Facultad de Derecho*, vol. 18, 2000, pp. 165-198.
- Balsamo Jean, Lastraioli Chiara (éd. par), *Chemins de l’exil, havres de paix : migrations d’hommes et d’idées au 16. siècle : actes du Colloque de Tours 8-9 novembre 2007*, Paris, Champion, 2010.
- Bandelier André, “De Berlin à Neuchâtel: La genèse du *Droit des Gens* d’Emer de Vattel”, in M. Fontius, H. Holzhey (hrsg. v.), *Schweizer im Berlin des 18. Jahrhunderts*, Berlin, Akademie Verlag, 1996, pp. 45-56.
- Beaulac Stéphane, *The Power of Language in the Making of International Law : the Word Sovereignty in Bodin and Vattel and the Myth of Westphalia*, Leiden-Boston (MA), Nijhoff, 2004.
- Carrera Alberto, “Il concetto di popolo nella teoria del diritto di resistenza di Emer de Vattel”, in A. M. Rao (a cura di), *Il popolo nel Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020, pp. 67- 78.
- Carrera Alberto, “Il diritto di resistenza nella dottrina giuridica di Emer de Vattel”, in A. Sciumè (a cura di), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra Medioevo ed età contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 81-109.
- Carrera Alberto, “Lo *ius migrandi* nella dottrina giuridica di Emer de Vattel”, in *Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III*, vol. 8, 2019, pp. 19-44.
- Carrera Alberto, “The Citizen’s Right to Leave His Country: the Concept of Exile in Vattel’s *Droit des gens*”, in K. Stapelbroek, A. Trampus (ed. by), *The Legacy of Vattel’s Droit des gens*, London, Palgrave Macmillan, 2019, pp. 77-94.
- Cassi Aldo Andrea (a cura di), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011.
- Cavalca Desiderio, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, Giuffrè, 1978.
- Chetall Vincent, Haggenmacher Peter (ed. by), *Vattel’s International Law in a 21. Century Perspective*, Leiden-Boston (MA), Nijhoff, 2011.

Clerici Alberto, *Vattel in the Papal States: The Law of Nations and Anti-Prussian Propaganda in Italy at the Time of the Seven Years' War*, in K. Stapelbroek, A. Trampus (ed. by), *The Legacy of Vattel's Droit des gens*, London, Palgrave Macmillan, 2019, pp. 207-234.

Crifò Giuliano, "Esilio (Storia)", in AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, vol. 15, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 712-722.

Crifò Giuliano, "Esilio e cittadinanza", in P.-I. Carvajal, M. Miglietta (a cura di), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, vol. 2, 2011, pp. 127-136.

De Giudici Giuseppina, Fedele Dante, Fiocchi Malaspina Elisabetta (a cura di), *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, Historia et Ius, 2023.

Di Giannatale Fabio (a cura di), *Escludere per governare. L'esilio politico fra Medioevo e Risorgimento*, Firenze, Le Monnier, 2011.

Fiocchi Malaspina Elisabetta, *L'eterno ritorno del Droit des gens di Emer de Vattel (secc. 18.-19.): l'impatto sulla cultura giuridica in prospettiva globale*, Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2017.

Ghisalberti Carlo, "La condanna al bando nel diritto comune", in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, vol. 158, 1960, pp. 3-75.

Good Christoph, *Emer de Vattel (1714-1767): naturrechtliche Ansätze einer Menschenrechtsidee und des humanitären Völkerrechts im Zeitalter der Aufklärung*, Zurich-Baden-Baden, Dike-Nomos, 2011.

Haggenmacher Peter, "L'État souverain comme sujet du droit international, de Vitoria à Vattel", in *Droits: revue française de théorie juridique*, vol. XVI, 1992, pp. 11-20.

Hernández Marcos Maximiliano, "Emer de Vattel o la transformación de la guerra justa en el derecho internacional clásico. Balance y actualidad", in M. Martín Gómez (a cura di), *El pensamiento vivo de la Escuela de Salamanca: filosofía y guerra*, Granada, Editorial Comares, 2024, pp. 187-200.

Hurrell Andrew, "Vattel: Pluralism and Its Limits", in I. Clark, I. B. Neumann (ed. by), *Classical Theories of International Relations*, London, Palgrave Macmillan, 1996, pp. 233-255.

Jouannet Emmanuelle, *Emer de Vattel et l'émergence doctrinale du droit international classique*, Paris, Pedone, 1998.

Kolb Robert, *Réflexions de philosophie du droit international. Problèmes fondamentaux du droit international public: théorie et philosophie du droit international*, Bruxelles, Bruylant, 2003.

Lazzarich Diego, *Gratitudine politica I. Dall'età classica al Medioevo*, Milano, Mimesis, 2018.

Lazzarich Diego, *Stato moderno e diritto delle genti: Vattel tra politica e guerra*, Benevento, Edizioni Labrys, 2016.

Mancuso Francesco, “Effettività e legittimità nel *Droit des Gens* di Vattel”, in A. Catania (a cura di), *Dimensioni dell’effettività. Tra teoria generale e politica del diritto. Atti del convegno, Salerno, 2- 4 ottobre 2003*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 415-426.

Mancuso Francesco, “Le *Droit des Gens* come apice dello *jus pubblicum europeum*? Nemico, guerra, legittimità nel pensiero di Emer de Vattel”, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 38, 2009, pp. 1277-1310.

Mancuso Francesco, *Diritto, Stato, sovranità: il pensiero politico-giuridico di Emer De Vattel tra assolutismo e rivoluzione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002.

Muir Watt Horatia, “Droit naturel et souveraineté de l’Etat dans la doctrine de Vattel”, in *Archives de philosophie du Droit*, vol. 32, 1987, pp. 71-85.

Nakhimovsky Isaac, “Vattel’s Theory of the International Order: Commerce and the Balance of Power in the Law of Nations”, in *History of European Ideas*, vol. 33, 2007, pp. 157-173.

Napoli Maria Teresa, “Oltre Westfalia: nazione e cittadinanza nel *Droit des Gens* di Emer de Vattel”, in M. Bărbulescu, M. Felici, E. Silverio (a cura di), *La cittadinanza tra impero, Stati nazionali ed Europa: studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana*, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2017, pp. 224-262.

Osório de Castro Zilia, “Emer de Vattel: Pluralismo e identidade na gênese do direito internacional moderno”, in *Themis: Revista de direito*, vol. 3, 2002, pp. 101-112.

Sanfilippo Matteo, “Gli esuli di antico regime”, in P. Corti, M. Sanfilippo (a cura di), *Storia d’Italia. Annali*, vol. 24 (*Migrazioni*), Torino, Einaudi, 2009, pp. 143-160.

Schröder Peter (a cura di), *Concepts and Contexts of Vattel’s Political and Legal Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

Stapelbroek Koen, Trampus Antonio (a cura di), *The legacy of Vattel’s Droit des gens*, London, Palgrave Macmillan, 2019.

Stapelbroek Koen, Trampus Antonio, “Vattels *Droit des gens* und die europäischen Handelsrepubliken im 18. Jahrhundert”, in O. Asbach (hrsg. v.), *Der moderne Staat und ‘le doux commerce’*. *Politik, Ökonomie und internationale Beziehungen im politischen Denken der Aufklärung*, Baden-Baden, Nomos, 2014, pp. 181-206.

Tabori Paul, *The Anatomy of Exile: a Semantic and Historical Study*, London, Harrap, 1972.

Toyoda Tetsuya, *Theory and Politics of the Law of Nations: Political Bias in International Law Discourse of Seven German Court Councilors in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Leiden-Boston (MA), Nijhoff, 2011.

Trampus Antonio, “Dalla libertà religiosa allo Stato nazione: Utrecht e le origini del sistema internazionale di Emer de Vattel”, in F. Ieva (a cura di), *I trattati di Utrecht: una pace di dimensione europea*, Roma, Viella, 2016, pp. 93-106.

Trampus Antonio, “Il ruolo del traduttore nel tardo illuminismo: Lodovico Antonio Loschi e la versione italiana del *Droit des gens* di Emer de Vattel”, in id. (a cura di), *Il linguaggio del tardo illuminismo. Politica, diritto e società civile*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, pp. 81-108.

Trampus Antonio, “La traduzione toscana del *Droit des gens* di Emer de Vattel (circa 1780): contesti politici, transferts culturali e scelte traduttive”, in G. Cantarutti, S. Ferrari (a cura di), *Traduzione e Transferts nel XVIII secolo tra Francia, Italia e Germania*, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 153-174.

Trampus Antonio, “The circulation of Vattel’s *Droit des gens* in Italy: the Doctrinal and Practical Model of Government”, in A. Alimento (a cura di), *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 217-232.

Trampus Antonio, *Emer de Vattel and the Politics of Good Government: Constitutionalism, Small States and the International System*, London, Palgrave Macmillan, 2020.

Vagts Alfred, Vagst Detlev F., “The Balance of Power in International Law: A History of an Idea”, in *The American Journal of International Law*, vol. 73, 1979, pp. 555-580.

Vattel Emer de, *Le droit des gens. Ou Principes de la loi naturelle appliques a la conduite & aux affaires des nations & des souverains*, London, 1758.

Walter Rech, *Enemies of Mankind: Vattel’s Theory of Collective Security*, Leiden-Boston (MA), Nijhoff, 2013.

Whelan Frederick, “*Vattel’s Doctrine of the State*”, in *History of Political Thought*, vol. 9, 1988, pp. 59-90.

Zurbuchen Simone, “Die schweizerische Debatte über die Leibniz-Wolffsche Philosophie und ihre Bedeutung für Emer von Vattels philosophischen Werdegang”, in P. Coleman (éd. par), *Reconceptualizing Nature, Science, and Aesthetics. Contribution à une nouvelle approche des Lumières helvétiques*, Genève, Slatkine, 1998, p. 91-113.

Zurbuchen Simone, “Vattel’s Law of Nations and Just War Theory”, in *History of European Ideas*, vol. 35, 2009, pp. 408-417.